

**MESSA A PUNTO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA
E SECONDARIA PER RIDURRE L'IMPATTO SANITARIO DELLE PATOLOGIE ATTRIBUIBILI
ALL'AMBIENTE E ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI**

CUP Master J49I23001690001 - CUP Derivato



Finanziato dal Ministero
della Salute nell'ambito del
Piano Nazionale
Complementare al PNRR
"Salute, Ambiente,
Biodiversità, Clima"
Investimento 1.2)

PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della Legge 1°luglio 2021, n. 101

"SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA"

Investimento 1.2) Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di
interesse nazionale.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L'AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA

e

LA REGIONE CALABRIA

per la realizzazione del modello di intervento n.1

**MESSA A PUNTO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E
SECONDARIA PER RIDURRE L'IMPATTO SANITARIO DELLE PATOLOGIE ATTRIBUIBILI
ALL'AMBIENTE E ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI**

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 14 che prevede che le misure si applichino anche la Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;

VISTO l'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni per l'allocazione di almeno il 40 per cento delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*, di seguito indicato come "decreto-legge";

VISTO in particolare l'articolo 1, del decreto-legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

VISTO il successivo comma 6, che prevede che *"agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;

VISTO il comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge, il quale dispone che *"Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari"*;

VISTO il successivo comma 7-bis che dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1, del decreto-legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 15 luglio 2021, ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA la scheda di progetto *"Salute, ambiente, biodiversità e clima"* allegata al summenzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria è individuato quale soggetto attuatore, tra l'altro, per l'intervento *"Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in due siti contaminati selezionati di interesse nazionale"*;

CONSIDERATI gli obiettivi iniziali, intermedi e finali stabiliti nella scheda di progetto allegata al summenzionato decreto-legge n. 59 del 2021, e i vincoli finanziari definiti per l'intervento *"sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale"*;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'articolo 252 che definisce le modalità di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, 18 novembre 2022, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di individuazione dei siti di interesse

nazionale, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero della Salute stesso;

VISTO l'Avviso pubblicato dal Ministero della Salute il 21 giugno 2023, rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la manifestazione di interesse all'attuazione del progetto 1.2 *"Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale"*, mediante formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della regione o provincia autonoma designata quale capofila con indicazione dei siti di interesse nazionale coinvolti e opzione per uno dei due modelli di intervento:

- modello di intervento n. 1 *"Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali"*;
- modello di intervento n. 2 *"Valutazione della esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili"*;

TENUTO CONTO che la Regione Puglia, in data 7 luglio 2023, ha presentato manifestazione di interesse, acquisita al protocollo del Ministero della Salute DGPRES-MDS-A n. 21504 del 10 luglio 2023, nella quale è espressa l'opzione per il modello di intervento n. 1 *"Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali"*;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute del 12 luglio 2023, con il quale tra l'altro è stata recepita la summenzionata manifestazione d'interesse della Regione Puglia ed è stato disposto l'accesso ed il contestuale avvio della successiva fase di progettazione partecipata, dell'aggregazione per il modello di intervento 1. *"Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze sociali"* costituita come segue

- Capofila: Regione Puglia
- Partecipanti: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1199 del 8 agosto 2023 che delega l'AReSS Puglia ad assicurare in nome e per conto della Regione Puglia, tutte le attività collegate e conseguenti previste dall'avviso del 21 giugno 2023 del Ministero della Salute per l'attuazione del progetto 1.2 *"Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato Salute-Ambiente-Clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale"*, con riferimento al modello di intervento n. 1, in qualità di Regione Capofila;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni del summenzionato decreto del Segretario Generale, la progettazione si è realizzata con la partecipazione congiunta del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità per la parte tecnico-scientifica e delle Regioni partecipanti all'aggregazione ed in data 13 ottobre 2023 AReSS Puglia ha trasmesso la proposta progettuale per il modello di intervento *"Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali."*;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 26 ottobre 2023 con il quale si prende atto della proposta progettuale trasmessa da AReSS Puglia e si conclude la fase di progettazione partecipata;

RILEVATO che nella summenzionata nota di trasmissione della proposta progettuale, AReSS Puglia

ha informato il Ministero della Salute che con nota prot. 1559 del 21 luglio 2023 della Direzione Sanità della Regione Piemonte, è giunta una ulteriore richiesta di adesione, con il coinvolgimento del SIN di Casale Monferrato, per la quale la Regione Puglia, previo parere positivo del Ministero della Salute espresso nel corso della riunione tenutasi a Roma in data 27 luglio 2023, ha riscontrato favorevolmente;

ATTESO che a seguito di quanto sopra il Ministero della Salute, la Regione Puglia e AReSS Puglia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione del modello di intervento n.1, Programma E.1 *“Salute-ambiente-biodiversità-clima”* - Investimento 1.2, Intervento n. 1 denominato *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali”*, ed in particolare che:

- il Ministero della Salute ha trasmesso con nota acclarata al protocollo AReSS n. 3924 del 11 dicembre 2023 l'Accordo di collaborazione tra la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, la Regione Puglia e l'AReSS Puglia, firmato digitalmente in data 6 dicembre 2023 dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria;
- in data 11 dicembre 2023 il rappresentante legale di AReSS Puglia ha sottoscritto digitalmente l'Accordo e lo ha inoltrato alla Presidenza della Regione Puglia;
- dando seguito alla D.G.R. Regione Puglia n. 1986 del 28 dicembre 2023 il Presidente della Giunta Regionale ha sottoscritto l'accordo in data 10 gennaio 2024;

TENUTO CONTO che il Ministero della Salute con nota agli atti del protocollo AReSS con n. 560 del 16/12/2024 ha comunicato che l'Accordo di collaborazione appena citato è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12 febbraio 2023 con numero 313;

RITENUTO necessario dare seguito all'Accordo tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia procedendo alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra la capofila AReSS Puglia e i soggetti partecipanti alla aggregazione per la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato modello di intervento *“Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali”*;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

tra

L'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale Puglia (di seguito denominata anche “AReSS”), codice fiscale 93496810727, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33, rappresentata dal dott. Giovanni Migliore nella qualità di Direttore Generale nominato come da D.D.G. AReSS n. 45 del 1 marzo 2024 e giusta delega regionale D.G.R. Puglia n. 1199 del 8 agosto 2023

e

La Regione Calabria - Dipartimento Salute e Welfare con sede in Catanzaro, 99100 Viale Europa – Cittadella Regionale - Località Germaneto, C.F. 02205340793, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale ad interim Dott. Tommaso Calabrò (di seguito denominata anche “U.O.”)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto 1.2 *"Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale"* con riguardo al modello di intervento 1 *"messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali"* sviluppato congiuntamente nella fase di progettazione partecipata di cui in premessa e qui in allegato (all. 1);
3. L'AReSS e la U.O. con la sottoscrizione del presente accordo dichiarano il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
4. Considerata la complessità dell'iniziativa, al modello di intervento 1, di cui al comma 2 del presente articolo, potranno essere apportate modifiche, senza maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento, allo scopo di migliorarne l'impianto complessivo e/o garantirne la realizzazione, nonché in caso si riscontrino criticità tali da precluderne la realizzazione, decorsi i primi sei mesi dall'avvio della iniziativa ed entro i successivi diciotto mesi, previo accordo scritto tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia;
5. La U.O. potrà pertanto presentare ad AReSS Puglia, nel rispetto della tempistica indicata nel precedente comma 4, eventuali proposte scritte e motivate di modifica al modello di intervento. L'AReSS si impegna a raccogliere le proposte per valutare, anche congiuntamente con il proponente e le altre UU.OO. partecipanti alla aggregazione, la coerenza delle modifiche richieste nel quadro generale delle attività di progetto ed eventualmente presentare una proposta di modifica unitaria al Ministero della Salute per gli adempimenti successivi e per la stipula del conseguente accordo aggiuntivo con lo stesso Ministero.

Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi

1. Nell'ambito del presente accordo l'AReSS e la U.O. concorrono alla predisposizione e realizzazione del modello di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. L'AReSS Puglia, delegata dalla Regione Puglia alla realizzazione degli obiettivi della iniziativa, mette a disposizione del progetto la propria *expertise*, garantisce il coordinamento complessivo del progetto e si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurando il regolare invio al Ministero delle rendicontazioni periodiche, provvedendo al trasferimento alle UU.OO. delle risorse ministeriali non appena disponibili e procedendo, in caso di eventuali criticità ed in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto;
3. La U.O. mette a disposizione del progetto le proprie strutture e le risorse umane e tecniche necessarie ad assicurare l'avvio e la realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto e si impegna a conformarsi alle indicazioni fornite dall'ente Capofila AReSS per dare attuazione alle linee guida e alle circolari ministeriali in tema di pubblicità, monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune.
4. La U.O. si impegna altresì espressamente a mettere a disposizione dell'AReSS, nei termini indicati

al successivo articolo 4 e in quelli che saranno comunicati di volta in volta per iscritto, la documentazione tecnica e finanziaria necessaria alla rendicontazione periodica dell'intervento e alle verifiche di monitoraggio eventualmente disposte dal Ministero della Salute e, a tal fine, garantisce l'adozione di misure atte a garantire la completa tracciabilità delle operazioni, la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a conservare la documentazione tecnica e finanziaria di progetto su supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

Art. 3 – Efficacia e durata

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 o fino al termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.
2. La U.O. si impegna ad avviare le procedure interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo.
3. Le attività progettuali decorrono dalla formale comunicazione da parte del Ministero della Salute dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti dell'accordo sottoscritto tra Ministero, Regione Puglia e AReSS Puglia per la realizzazione del modello di intervento di cui al precedente articolo 1, comma 2 qui in allegato (all. 2), datata 12/2/2024.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di consentire ad AReSS Puglia di procedere alla regolare e puntuale trasmissione al Ministero della Salute della documentazione per le verifiche ministeriali riguardo il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, la U.O. è tenuta a trasmettere all' AReSS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, ed un rendiconto finanziario che attesti le somme impegnate e/o le spese sostenute per il progetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1.2 *"Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale"*, qui allegate, (all. 3), alle seguenti scadenze:
 - 30 settembre 2024;
 - 31 marzo 2025;
 - 30 settembre 2025;
 - 30 settembre 2026;
2. Entro e non oltre il 26 febbraio 2027 la U.O. è tenuta a trasmettere all' AReSS la relazione tecnica finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso ed il rendiconto finanziario finale che attesti le spese sostenute.
3. Le rendicontazioni finanziarie di cui al precedente articolo dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
4. È consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, e nel limite del 10% complessivo. Eventuali variazioni che superino il predetto limite percentuale devono essere preventivamente comunicate al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra, può, qualora ne ravvisi la necessità, negare la compensazione delle voci con comunicazione scritta. In assenza di comunicazione vige il silenzio assenso.
5. Per quanto previsto al comma precedente, la U.O. che intenda proporre il trasferimento di risorse tra voci di spesa del piano finanziario, deve predisporre richiesta motivata da trasmettere all' AReSS

che, verificata la compatibilità e congruità della richiesta rispetto al contesto generale finanziario del progetto, provvederà ad inoltrare, laddove necessario, la comunicazione al Ministero per le valutazioni di competenza.

6. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e l'AReSS Puglia è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni. In tal caso la U.O. si impegna a fornire all'AReSS le informazioni e/o i documenti richiesti entro i termini necessari a rispondere puntualmente al Ministero che le saranno comunicati con richiesta scritta.

7. Le relazioni tecniche, i rendiconti finanziari e tutta l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Generale dell'AReSS: **direzione.aress@pec.rupar.puglia.it** e, in copia, all'indirizzo mail **management@aress.regione.puglia.it**.

8. È fatto obbligo alla U.O. di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto anche su supporti informativi e di renderla disponibile a richiesta del Ministero e/o dell'AReSS.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. Qualsiasi iniziativa di comunicazione correlata alle attività disciplinate nel presente accordo deve essere concordata con il Ministero della Salute – DGPREV. A tal fine la U.O. che intenda mettere in atto iniziative di comunicazione correlate all'intervento di cui al presente accordo deve informare con congruo anticipo e in forma scritta l'AReSS delle iniziative in programma così da consentire l'avvio della prescritta procedura di condivisione con il Ministero.

Art. 6 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del modello di intervento 1 di cui al presente accordo la U.O. riceve un finanziamento complessivo di € 1.000.000,00 come quantificato in sede di progetto.

2. L'AReSS e la U.O. dichiarano che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

3. Il finanziamento è concesso, dal Ministero della Salute per il tramite della Regione Puglia e dell'AReSS Puglia, alla U.O. al fine di sostenere le spese per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.

4. La U.O. prende atto ed accetta espressamente che il Ministero della Salute, la Regione Puglia e l'AReSS Puglia non assumeranno altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.

5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti del progetto.

6. La U.O. prende atto che il finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, sarà trasferito dall'AReSS alle unità operative secondo le modalità previste all'art. 7 dell'accordo di collaborazione sottoscritto dal Ministero della Salute, dalla Regione Puglia e dall'AReSS per la realizzazione dell'intervento, come riportate nel successivo art. 7 del presente atto, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento spettante alla Unità Operativa per la partecipazione alla realizzazione del modello di intervento, come quantificato in sede di progetto pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), sarà erogato in quattro quote anticipate, ognuna pari ad € 250.000,00 (duecentocinquanta/00) corrispondente al 25 % del finanziamento;

2. La prima quota, pari al 25% del finanziamento, a titolo di acconto, sarà trasferita dall'AReSS alla U.O. entro 30 gg. dall'accredito delle risorse messe a disposizione dal Ministero all'avvio delle

iniziative di progetto.

3. La seconda quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita dall'AReSS alla U.O. entro 30 gg dall'accredito dei fondi ministeriali ad esito positivo della presentazione al Ministero della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.

4. La terza quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita dall'AReSS alla U.O. entro 30 gg dall'accredito dei fondi ministeriali ad esito positivo della presentazione al Ministero della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.

5. La quarta quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita dall'AReSS alla U.O. entro 30 gg dall'accredito dei fondi ministeriali ad esito positivo della presentazione al Ministero della terza rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.

6. L'AReSS e la U.O. convengono espressamente che l'erogazione effettiva di ognuna delle quote di finanziamento sopra citate è subordinata, oltre che al rispetto da parte della U.O. dei tempi e delle modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria di cui al presente accordo, anche a:

- effettivo accredito in favore dell'AReSS Puglia delle somme messe a disposizione dal Ministero della Salute per l'intervento di cui al presente accordo, per il tramite della Regione Puglia;
- presentazione da parte della U.O. di formale richiesta di pagamento.

7. I mandati per il pagamento delle quote di cui al comma 1, a mezzo bonifico bancario e/o bollettino PagoPa, saranno tratti sul conto corrente indicato dalla U.O. dietro formale richiesta di pagamento da parte dell'U.O. e previe eventuali verifiche obbligatorie di legge.

8. L'AReSS non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione delle quote di finanziamento cagionati dai controlli di legge o dovuti ad eventi non imputabili all'AReSS medesima.

9. La conclusione di tutte le attività progettuali dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026, salvo il caso di modificazioni del termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021.

10. L'AReSS, entro e non oltre il 31 marzo 2027, deve trasmettere il rendiconto finanziario finale nel quale siano attestate spese pari al 100% di quanto erogato, con l'impegno, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della Salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso. In tal caso la U.O. sarà tenuta a restituire all'AReSS, nelle modalità e alla scadenza indicata dall'AReSS medesima, le eventuali risorse finanziarie già ricevute e non spese.

11. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere alla Regione Puglia e ad AReSS Puglia copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari. In tal caso la U.O. è tenuta a fornire all'AReSS i documenti richiesti entro la scadenza dalla stessa indicata con richiesta scritta.

Art. 8 - Risoluzione dell'accordo

1. In caso di sospensione dei pagamenti da parte del Ministero e/o di avvio di procedura previa diffida della risoluzione dell'accordo in essere, per valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o per mancata o irregolare attuazione degli accordi conclusi tra Ministero della Salute, Regione Puglia ed AReSS, o per qualsivoglia altra motivazione, l'AReSS si impegna a informare tempestivamente la U.O.

2. L' AReSS, nel caso di accertamento di gravi violazioni agli obblighi previsti dalla presente

convenzione imputabili alla U.O., che possano pregiudicare la positiva realizzazione del progetto, intima a quest'ultima per iscritto, a mezzo PEC, di porre fine alle violazioni entro il termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, la presente convenzione si intende risolta di diritto a partire dalla data indicata nell'atto di diffida.

2. L' AReSS e la U.O. convengono espressamente che, in caso di risoluzione dell'accordo in essere tra Ministero della Salute, Regione Puglia ed AReSS per la realizzazione dell'intervento di cui al presente atto, la U.O. ha l'obbligo di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Art. 9 – Referenti per l'intervento

1. L' AReSS, indica quale referente scientifico per l'intervento di cui al presente accordo la dott.ssa Lucia Bisceglia, Direttore dell'Area Epidemiologia e Care Intelligence di AReSS Puglia e quale referente amministrativo il dott. Francesco Fera, Direttore dell'Area Amministrativa di AReSS Puglia.

2. L' AReSS dichiara che ogni comunicazione inerente all'intervento di cui al presente accordo deve essere indirizzata alla mail istituzionale dei referenti suindicati e alla PEC della Direzione dell'ente come di seguito specificati:

l.bisceglia@aress.regione.puglia.it

management@aress.regione.puglia.it

direzione.areas@pec.rupar.puglia.it

3. La UO indica quale referente scientifico per l'intervento di cui al presente accordo Dott. Francesco Lucia e quale referente amministrativo Dott. Francesco Lucia.

4. La UO dichiara che ogni comunicazione inerente all'intervento di cui al presente accordo deve essere indirizzata alla mail istituzionali dei referenti suindicati e alla PEC dell'ente come di seguito:

francesco.lucia@regione.calabria.it

matteo.mancuso@regione.calabria.it

d.macchioni@regione.calabria.it

prevenzione.salute@pec.regione.calabria.it

L'eventuale modifica dei referenti dovrà essere sollecitamente comunicata formalmente all' AReSS che ne prenderà atto e provvederà, laddove necessario, a darne notizia al Ministero della Salute.

Articolo 10 – Forma dell'atto, registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990 in modalità di scrittura privata con sottoscrizione digitale, con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, in base all'articolo 4, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni

2. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii., Allegato B.

Art. 11 – Controversie e foro competente

1. L' AReSS e la U.O. si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia sul presente Accordo.

2. L' AReSS e la U.O. espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa per ogni controversia collegata direttamente o indirettamente all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione dell'Accordo al Foro di Bari in via esclusiva.

Art. 12 – Disposizioni finali e rinvii

1. L' AReSS e la U.O. dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni,

tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati).

2. L'AReSS e la U.O. dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/2013), nonché la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia per la realizzazione del modello di intervento e alle vigenti norme di legge in materia.

Il presente accordo, composto da 12 articoli e 3 allegati, viene sottoscritto con firma digitale.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

AReSS PUGLIA

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
Il Dirigente Generale
Dott. Tommaso Calabrò